



TRIBUNALE DI AVELLINO

DECRETO N. 98/2020

Il Presidente

OGGETTO: DISPOSIZIONI E INDICAZIONI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA DELL'AREA CIVILE E DELL'AREA PENALE DEL TRIBUNALE DI AVELLINO A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2020.

PREMESSA

Con precedenti decreti lo scrivente ha dettato, ai sensi dell'art.83 D.L. n.18/2020, come convertito e modificato, linee guida per l'attività giudiziaria dell'AREA CIVILE e dell'AREA PENALE del Tribunale di Avellino con riferimento al periodo 12 maggio 2020/31 luglio 2020.

Il nuovo testo del decreto legge n.28/2020, come convertito con legge in corso di pubblicazione, ha segnato la cessazione dell'efficacia del menzionato art.83 alla data del 30 giugno 2020. Ha infatti eliminato l'art.3, comma 1, lett. i) del d.l. n.28/2020, che aveva esteso l'efficacia dell'art.83 cit. al 31 luglio 2020.

Le linee guida predette, adottate con efficacia vincolante ai sensi del menzionato art.83, comma 7 lett. d), sono quindi superate dalla cessazione dell'efficacia dell'intero articolo, con la quale, tra l'altro, si è inteso sostanzialmente ripristinare sia la ripresa dell'attività giudiziaria in senso quantitativo, sia le modalità ordinarie di celebrazione dei procedimenti civili e penali, eliminando le modalità alternative consentite dalla normativa emergenziale.

La detta legge in corso di pubblicazione, tuttavia, dispone che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art.3, comma 1, lett. i) del d.l. n.28/2020.

Tale ultima disposizione della legge di conversione può essere interpretata, per quanto qui interessa, nel senso che i provvedimenti dei giudici, depositati

fino alla data del 30 giugno 2020, disponenti la celebrazione di udienze con le cennate modalità alternative, restando validi, continuano a produrre i loro effetti. Dunque, le udienze da celebrarsi con modalità alternative anche in date successive al 30 giugno 2020 in virtù di provvedimenti emessi dai giudici entro tale data, potranno essere celebrate con quelle modalità.

Ciò premesso sul piano interpretativo della evoluzione normativa, **lo scrivente ritiene comunque che sia per lui doveroso impartire le disposizioni e le indicazioni in oggetto.**

Infatti, LO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE DICHIARATO IN RELAZIONE ALLA EPIDEMIA DA COVID-19 NON E' CESSATO E DALLE AUTORITA' STATALI E TERRITORIALI PERVENGONO RIPETUTI SOLLECITI A RIPRENDERE LE ATTIVITA' "IN SICUREZZA", AVENDO CIOE' IN MASSIMA CONSIDERAZIONE LA TUTELA DELLA SALUTE DELLE PERSONE, MALGRADO SIA MIGLIORATO IL QUADRO DELLA DIFFUSIONE DEI CONTAGI.

In coerenza con tale prudente indirizzo, il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ha emesso in data 12.6.2020 una Circolare, avente ad "OGGETTO: seguito a direttive in tema di organizzazione per gestione cd."fase due" nel contesto epidemiologico da COVID-19: indicazioni a supporto di una maggiore ripresa delle attività nei mesi di giugno e luglio".

La Circolare, nell'invitare "alla maggiore e progressiva ripresa, per i mesi di giugno e luglio, dell'attività amministrativa e giudiziaria degli uffici nel quadro di compatibilità territoriale con il miglioramento del contesto epidemiologico" (f.3) sottolinea in particolare:

- la esigenza di osservare le regole generali che impongono di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e di evitare gli assembramenti in luoghi pubblici e aperti al pubblico (f.4);
- mantenere le misure, peraltro già "ampiamente realizzate dagli uffici, tra le quali la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica" (f.5);
- utilizzare modalità lavorative in presenza del personale amministrativo, consistenti nell'orario flessibile, nelle turnazioni e nell'orario pomeridiano, nell'orario multi periodale, modalità queste "che garantiscono anche una possibilità di apertura dell'ufficio più ampia anche all'utenza durante il giorno ma con meno presenza in contemporanea del personale" (f.6); l'orario flessibile esteso al pomeriggio è peraltro oggetto di incentivo economico (f.6).

Il constatato netto miglioramento della situazione epidemiologica nazionale, regionale e provinciale, nonché la rimozione dei limiti alla mobilità sull'intero territorio nazionale, consentono di incrementare, fino al raggiungimento di una pressoché integrale ripresa, l'attività giudiziaria, tuttavia sempre con modalità che garantiscano il rispetto delle regole del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramenti.

Al riguardo, la funzionalità, sperimentata nelle trascorse settimane, del sistema di chiamata delle cause per fasce orarie e, all'interno di alcune di esse, ad orari determinati, consiglia di mantenere il detto sistema.

Non può tuttavia essere trascurato che alcune attività si strutturano, per scopi di sollecita trattazione degli affari in settori ad elevata intensità di domanda, secondo modalità che prevedono contemporaneo afflusso di un numero rilevante di persone, fatto incompatibile con la necessità, sempre fondamentale ma oggi ancor più pressante, di tutelare la salute pubblica.

In tali settori potrà esservi riduzione, comunque temporanea, dell'attività, riduzione che tuttavia non potrà avere consistenza tale da turbare la funzione di giustizia in misura tanto consistente da radicarne una sostanziale irregolarità.

Vi è stata interlocuzione con il COA che con le OO.SS..

Vi è stata interlocuzione, anche tramite i Presidenti di sezione, con il COA, con la Camera Penale, con le OO.SS..

Tanto premesso, sentiti i Presidenti di sezione e il magistrato coordinatore della sezione GIP-GUP, si

DISPONE

quanto segue.

PRIMA PARTE

AREA CIVILE

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Tutti i procedimenti riceveranno trattazione conforme alle regole fissate in via ordinaria per ciascuno di essi, vigenti in epoca antecedente alla normativa emergenziale.

Per quanto detto in premessa, se i giudici entro il 30 giugno 2020 hanno fissato e fisseranno udienze da celebrarsi con le modalità alternative consentite dalla normativa emergenziale, potranno darvi corso.

Le cause per le quali, al 30.6.2020, non sono state depositate le ordinanze disponenti la trattazione con dette modalità alternative, saranno celebrate secondo quanto detto in apertura del presente capo.

B) PRASSI VIRTUOSE

Vanno attuate, con il decisivo contributo della classe forense, prassi che limitino la presenza in udienza e in via generale in stabili e locali ove si svolge l'attività giudiziaria, come di seguito si illustra.

1. Gli avvocati si portino presso gli uffici giudiziari soltanto per partecipazione ad udienze e per accessi prenotati a cancellerie e servizi; se ne allontanino una volta terminati gli adempimenti di interesse.
2. Anche ove non obbligatorio, ad esempio per gli atti introduttivi, venga usato il sistema di deposito telematico.
3. I difensori non facciano comparire in udienza, ove non strettamente necessario, le parti personalmente (salvo che si tratti di udienza fissata espressamente per la comparizione personale delle parti – fermo restando il diritto delle parti ad essere presenti a qualsiasi udienza), praticanti avvocati, collaboratori di studio e altre persone con analoghe funzioni; nel caso di parti assistite da più difensori, la presenza in udienza sia limitata ad un solo difensore.
4. I difensori limitino incisivamente le deduzioni da verbalizzare in udienza; preferibilmente, rechino all'udienza foglio di sintetiche deduzioni da allegare al verbale; laddove sia prevista discussione orale e i difensori intendano procedervi, conformino la stessa a criteri di sinteticità, evitando di ripetere argomenti già sviluppati nei relativi scritti.
5. In caso di procedimenti non contumaciali (ossia quando vi sia costituzione di almeno 2 parti), laddove tutti i difensori costituiti siano d'accordo prima dell'udienza nel chiedere un mero rinvio, potranno presentare almeno 5 giorni prima dell'udienza mediante deposito in Cancelleria in forma telematica la relativa istanza; quanto alla forma di tale istanza i difensori potranno, in via alternativa, depositare istanza con firma congiunta, o identiche istanze, possibilmente in

contemporanea, oppure uno solo dei due difensori presenterà la relativa istanza assumendosi la responsabilità deontologica che tale richiesta viene presentata a seguito del preventivo assenso degli altri difensori costituiti; il magistrato provvederà a fissare la data della nuova udienza e nel caso in cui non riesca a provvedere per tempo prima dell'udienza, non considererà ai sensi dell'art. 309 c.p.c. la mancata comparizione delle parti.

C) DISCIPLINA DELLE UDIENZE

a) CIVILE ORDINARIO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE - ESECUZIONI MOBILIARI- ESECUZIONI IMMOBILIARI

1. Laddove si verifichi che siano fissate, dinanzi al singolo giudice, udienze con cause, da trattarsi fisicamente, in numero pari o superiore a 6, egli è obbligato a chiamarle in almeno 2 distinte fasce orarie mattutine, stabilendo gli orari di ciascuna.
2. Ciascun giudice inserirà in ciascuna fascia processi che, per numero e per attività processuale da svolgere, possano chiudersi all'interno della fascia, nel contempo evitando assembramenti di parti e testimoni in attesa; preferibilmente, nelle fasce successive alla prima saranno chiamati processi fissati per l'assunzione di prove orali e/o per discussione orale.
3. I giudici sono vivamente invitati alla più sollecita trattazione di ciascun procedimento, in modo tale da completare per l'orario di termine della fascia tutti quelli ivi iscritti. Ove il provvedimento che chiude l'udienza di ciascun procedimento non si presti ad una rapida redazione, il giudice riserverà la decisione.
4. Il giudice chiamerà entro l'orario della fascia tutti i procedimenti fissati nella stessa; terminato l'orario di fascia, il giudice potrà emettere i provvedimenti di legge per il caso di mancata partecipazione di tutte le parti all'udienza nelle cause comprese nella fascia.
5. I giudici procederanno a stilare e depositare, almeno 7 giorni prima di ogni singola udienza laddove ripartita in fasce orarie, il prospetto di composizione di queste ultime, corredato, ove opportuno, dell'orario orientativo di chiamata di ciascuna causa, orario che si indica come necessario per i procedimenti in materia familiare, da celebrarsi con la partecipazione personale delle parti e/o di altre persone

(es. procedimenti di separazione e divorzio giudiziali pendenti in fase presidenziale).

6. A cura della cancelleria di ciascun giudice, il prospetto, non appena pervenuto, sarà trasmesso a mezzo posta elettronica al Consiglio dell'Ordine Avvocati (info@ordineavvocati.av.it), per la pubblicazione sul sito INTERNET dell'Ordine e la diffusione tra gli iscritti.
7. i difensori sono espressamente invitati a non portarsi presso l'ufficio prima dell'orario di chiamata nella fascia di appartenenza di ciascun procedimento e comunque a non entrare nell'aula d'udienza prima dell'orario di inizio della fascia medesima;
8. il giudice tratterà le cause singolarmente, dando ogni opportuna disposizione per la disciplina dell'udienza in rapporto alle esigenze di assicurare il distanziamento interpersonale e di evitare assembramento nell'aula.

Le disposizioni di cui sopra concernenti i giudizi monocratici si estendono, laddove applicabili, anche ai procedimenti a trattazione collegiale, sostituito, per l'adozione dei provvedimenti ordinatori, il Presidente del Collegio al giudice monocratico.

b) PROCEDURE CONCORSUALI

I giudici in servizio presso il settore hanno già provveduto ad emanare i decreti relativi alle modalità, anche alternative, di svolgimento delle udienze ed alla fissazione o ai rinvii delle stesse, conformemente a quanto disposto nelle linee guida per la regolamentazione dell'attività giudiziaria dell'area civile del Tribunale con riferimento al periodo 12 maggio 2020-31 luglio 2020, di cui al decreto n. 71/2020 e agli atti nello stesso richiamati.

Pertanto, le ipotesi di seguito prospettate riguardano eventuali udienze urgenti da fissare nel periodo successivo al 30 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020:

- 1) Udienze prefallimentari: a norma dell'art. 10 d.l. n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2020, i ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili; quanto ai ricorsi che saranno depositati a partire dal 1° luglio, le relative udienze non potranno essere fissate che successivamente al 31 luglio, attesa la necessità di rispettare i tempi per la notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e per consentire allo stesso la predisposizione delle necessarie difese e della documentazione da depositare, a norma dell'art. 15 l.f.
- 2) In caso di urgenza (ad es. imminente scadenza del termine di cui all'art. 10 l.f.), l'udienza potrebbe svolgersi nell'ufficio del giudice incaricato dell'istruttoria, posto che il numero delle parti che solitamente compaiono

consentirebbe un adeguato distanziamento tra le persone presenti, senza pericolo di assembramento nelle aree di attesa.

- 3) Nell'ipotesi (peraltro non frequente) in cui dovesse prospettarsi un'udienza con un numero eccessivo di partecipanti si utilizzerà l'aula n. 12, solitamente adibita alle vendite;
- 4) Per le udienze per l'approvazione del rendiconto e per la revoca del curatore, si rinvia a quanto sopra detto circa la possibilità di svolgimento delle stesse nell'ufficio del G.D..
- 5) Udienze ex artt. 162, 173 l.f.; le stesse devono svolgersi davanti al collegio; oltre alla presenza dei tre giudici, va considerata quella delle parti (debitore e presumibilmente creditore ricorrente per la dichiarazione di fallimento), dei Commissari Giudiziali, e spesso anche dei professionisti incaricati della predisposizione dei piani concordatari o delle relazioni ad essi allegati. Dette udienze dovranno necessariamente aver luogo nella suddetta aula n. 12.
- 6) Udienze di verifica dello stato passivo: non sono ipotizzabili fissazioni a breve scadenza di nuove udienze, atteso che non sarebbe possibile rispettare i tempi previsti dall'art. 95 l.f.. Va comunque considerato che detta ultima norma prevede espressamente la possibilità che l'udienza si tenga con modalità telematiche, per cui i giudici potranno adottare tale modalità;
- 7) Per i reclami e le opposizioni allo stato passivo, analogamente a quanto sopra prospettato per le udienze prefallimentari e per le verifiche, appare difficile ipotizzare una fissazione a breve scadenza di udienze a seguito di presentazione di nuovi ricorsi, in quanto sarebbe incompatibile con i tempi necessari per la notifica del ricorso e la relativa costituzione della controparte.
- 8) Colloqui con i curatori: trattandosi di atti informali e sicuramente non rientranti tra le udienze, al fine di evitare la presenza in Tribunale di un numero eccessivo di persone, si ritiene opportuno proseguire, come sino ad ora è stato fatto, con la modalità telematica. Nel caso si rendesse necessaria la presenza fisica del curatore, sarà fissato apposito appuntamento per lo svolgimento dell'incontro nell'ufficio del G.D.
- 9) I giudici disciplineranno con propri provvedimenti le udienze di verifica dello stato passivo o delle adunanze di creditori che comportino la presenza di numerosi creditori.

Quanto al periodo successivo alla pausa feriale, tutti i procedimenti riceveranno trattazione conforme alle regole fissate in via ordinaria per ciascuno di essi, salvo già fissate udienze con trattazioni alternative, per le quali vale quanto illustrato al capo A).

I provvedimenti organizzativi di dettaglio saranno adottati dalla dott. Grasso, sentito il dott. Russolillo.

c) LAVORO-PREVIDENZA-ASSISTENZA

Vale anche per tale settore quanto illustrato in premessa e al capo A) in ordine alle modalità alternative di trattazione.

Circa i procedimenti da trattarsi fisicamente, secondo le regole ordinarie, le caratteristiche della struttura che ospita il settore, in rapporto alla specificità delle materie e all'alta incidenza numerica dei procedimenti trattati, determina la necessità di stabilire le seguenti regole particolari, le quali considerano che i ordinariamente ogni giorno tengono udienza 2 giudici;

1. in ciascuna giornata potranno essere complessivamente trattati, nelle udienze fissate, non più di 60 procedimenti;
2. questi sono tendenzialmente ripartiti, per ciascuno dei 2 giudici che tengono udienza, in n.10 procedimenti di lavoro e previdenza e n.20 ATP;
3. devono essere necessariamente trattati, tra i procedimenti del primo gruppo, i procedimenti cautelari e i procedimenti cd. Fornero;
4. sarà operata comunque la compensazione tra le due tipologie, fino a concorrenza massima di 30 procedimenti per ciascun giudice;
5. nell'ambito dei procedimenti da trattare, avranno priorità quelli più vetusti;
6. gli altri procedimenti saranno rinviati a udienze da fissarsi dai singoli giudici;
7. laddove si verifichi che siano fissate, dinanzi al singolo giudice, udienze con cause, da trattarsi fisicamente, in numero pari o superiore a 6, egli è obbligato a chiamarle in almeno 2 distinte fasce orarie mattutine, corredando il prospetto, ove opportuno, dell'orario orientativo di chiamata di ciascuna causa;
l'orario di inizio delle udienze dei 2 giudici sarà sfalsato: il meno anziano inizierà alle ore 9,00, l'altro alle ore 9,30, salvo diversi accordi;
8. ciascun giudice inserirà in ciascuna fascia processi che, per numero e per attività processuale da svolgere, possano chiudersi all'interno della fascia; preferibilmente, nelle fasce successive alla prima saranno chiamati processi fissati per l'assunzione di prove orali e/o per discussione orale;
9. i giudici sono vivamente invitati alla più sollecita trattazione di ciascun procedimento, in modo tale da completare per l'orario di termine della fascia tutti quelli ivi iscritti. Ove il provvedimento che chiude l'udienza di ciascun procedimento non si presti ad una rapida redazione, il giudice riserverà la decisione;
10. il giudice chiamerà entro l'orario della fascia tutti i procedimenti fissati nella stessa; terminato l'orario di fascia, il giudice potrà emettere i provvedimenti di legge per il caso di mancata partecipazione di tutte le parti all'udienza nelle cause comprese nella fascia;
11. i giudici procederanno a stilare e depositare, almeno 7 giorni prima di ogni singola udienza laddove ripartita in fasce orarie, il prospetto di

composizione di queste ultime, corredato, ove opportuno, dell'orario orientativo di chiamata di ciascuna causa;

12. a cura della cancelleria di ciascun giudice, il prospetto, non appena pervenuto, sarà trasmesso a mezzo posta elettronica al Consiglio dell'Ordine Avvocati (info@ordineavvocati.av.it), per la pubblicazione sul sito INTERNET dell'Ordine e la diffusione tra gli iscritti;
13. i difensori sono espressamente invitati a non portarsi presso l'ufficio prima dell'orario di chiamata nella fascia di appartenenza di ciascun procedimento e comunque a non entrare nell'aula d'udienza prima dell'orario di inizio della fascia di appartenenza;
14. i difensori sono invitati a informare i propri assistiti, che intendano presenziare all'udienza, delle disposizioni di cui al presente decreto, in particolare per la verifica del diritto all'accesso;
15. il giudice tratterà le cause singolarmente, dando ogni opportuna disposizione per la disciplina dell'udienza in rapporto alla esigenza di evitare assembramento nell'aula.

Le disposizioni di cui sopra concernenti i giudizi monocratici si estendono, laddove applicabili, anche ai procedimenti a trattazione collegiale, sostituito, per l'adozione dei provvedimenti ordinatori, il Presidente del Collegio al giudice monocratico.

SECONDA PARTE

AREA PENALE

A) ORGANIZZAZIONE DELLE UDIENZE

1. Con decorrenza dal 6.7.2020 ciascun magistrato, nella organizzazione delle proprie udienze, dovrà garantire il rispetto del distanziamento sociale tra tutte le parti ed evitare ogni forma di assembramento; a tal fine terrà conto del numero delle persone che ragionevolmente potranno intervenire per ciascun processo e del numero complessivo delle persone che potranno intervenire nel corso dell'intera udienza per il caso in cui vengano trattati tutti i processi.
2. Conseguentemente potrà differire con provvedimento fuori udienza i processi con un numero di parti incompatibile con i criteri sopra evidenziati e/o quei processi che, sommati ai precedenti, comportino l'accesso contemporaneo di un numero di persone eccessivo.

3. I procedimenti saranno celebrati a porte chiuse con la previsione, per le udienze monocratiche, collegiali e di Corte di Assise, di fasce orarie per la trattazione, tendenzialmente in numero di tre; una prima dalle 9,30 alle 10,55, una seconda dalle ore 11,00 alle 12,25 ed una terza dalle ore 12,30 in poi.

In tale ultima fascia saranno preferibilmente chiamati i processi con il maggior numero di parti da trattarsi in quella udienza, nel rispetto delle indicazioni sopra riportate.

Anche i processi fissati dinanzi al GIP/GUP saranno trattati con il sistema delle fasce (una prima dalle ore 10,00 alle ore 11,00; una seconda dalle ore 11,00 alle ore 12,00 ed una terza dalle ore 12,00 in poi).

Il magistrato individuerà i procedimenti da trattare in ciascuna di queste secondo i criteri che riterrà più funzionali per la gestione della propria udienza, con l'unico limite di ripartirli in maniera tale da garantire quanto più possibile in maniera omogenea il numero degli accessi previsti per ciascuna fascia; il magistrato potrà anche indicare gli orari di trattazione previsti per ciascun procedimento.

In ogni caso per ciascun processo da trattare sarà disposta la citazione di un numero massimo di tre testimoni.

Almeno sette giorni prima di ciascuna udienza, ogni giudice monocratico, presidente del collegio, GIP o GUP trasmetterà alla cancelleria un provvedimento, nel quale verranno riportati, con l'indicazione del numero di registro generale e del numero di registro di notizie di reato, i processi da chiamare per ogni singola fascia, provvedimento redatto conformemente ai modelli fino ad oggi utilizzati.

Tale elenco sarà tempestivamente trasmesso dalla cancelleria al C.O.A. di Avellino per la pubblicazione sul sito Internet dell'Ordine e la diffusione tra gli iscritti, nonché al Pubblico Ministero che provvederà a citare i testi.

4. I procedimenti di convalida dell'arresto/fermo innanzi al GIP, le udienze di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto nonché le udienze per i contestuali riti per direttissima, con imputati detenuti agli arresti domiciliari o trasferiti nelle camere di sicurezza, saranno trattati di regola mediante celebrazione fisica, salvo che il giudice ritenga di procedere mediante collegamento da remoto. Per i medesimi procedimenti con detenuti in carcere restano operative le disposizioni del protocollo di intesa tra Tribunale, Procura della Repubblica, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Camera Penale sottoscritto il 26 marzo 2020.
5. In tutte le udienze ove si determini, in aula o nei luoghi di attesa, la presenza di un numero di persone tale da non poter essere rispettato il

distanziamento sociale e il divieto di assembramento, il giudice o il presidente del collegio valuterà i provvedimenti da adottarsi disponendo, ove necessario, l'immediata sospensione dell'udienza e allontanamento di tutti o parte dei presenti, riservando di comunicare con separato decreto la data del prosieguo.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER ENTRAMBE LE AREE

a) ATTIVITA' NEI GIORNI DI UDIENZA

- 1. I giudici e il cancelliere dovranno essere in aula almeno 10 minuti prima dell'inizio dell'udienza, che dovranno aprire con assoluta puntualità.**
- 2. Il giudice o il Presidente del Collegio dovrà assicurare, con la collaborazione del cancelliere, adeguata areazione dell'aula di udienza sia durante la stessa sia alla fine di ciascuna fascia.**
- 3. Le persone interessate ai processi da trattare nella giornata avranno cura di giungere puntuali dinanzi all'entrata dell'ufficio prima dell'inizio della fascia di chiamata della causa di interesse e di lasciare senza ritardo l'ufficio una volta terminati i procedimenti di interesse.**
Si sottoporranno al rilevamento della temperatura corporea con strumenti che escludano il contatto fisico. Ove sarà rilevata temperatura uguale o superiore a 37,5° l'accesso non sarà ammesso e il processo sarà rinviato.
Tutti dovranno fare uso di mascherine.
- 4. Gli addetti alla sorveglianza consentiranno l'accesso esclusivamente ad avvocati, parti, testimoni, consulenti, periti interessati ai processi da trattare nella giornata; per l'individuazione del diritto all'accesso sarà sufficiente che la persona dichiari alcuna delle dette qualità e la fascia di chiamata del processo di interesse; è fatto divieto agli addetti alla sorveglianza di ammettere persone che si presentino prima di 30 minuti dell'orario di inizio di ciascuna fascia.**

b) COMPORAMENTI ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA

- 1. Tutte le persone ammesse all'interno degli stabili sedi degli uffici giudiziari dovranno attenersi, laddove previsti, ai percorsi obbligati**

ed alla segnaletica predisposta e mantenere sempre, specie negli spazi di attesa nelle adiacenze delle aule, la distanza sociale di almeno un metro.

2. Gli ascensori potranno essere utilizzati al massimo da 2 persone per volta, opportunamente distanziate e con il viso vicino ad angoli opposti della cabina; questa disposizione è già riportata in cartello di grandezza utile a richiamare l'attenzione; è comunque desiderabile che l'utenza utilizzi le scale, sia per contribuire alla tutela della salute propria e di terzi, sia per riservare l'ascensore a soggetti che debbono farne indispensabilmente uso.
3. Nello spazio comune insistente, per l'intera circolarità, al primo piano del palazzo di giustizia, il transito dell'utenza dovrà avvenire immediatamente a ridosso della vetrata, entro la corsia delimitata da striscia discontinua; il transito avverrà con unica direzionalità, nel senso che ognuno dovrà transitare nella corsia tenendo la vetrata alla propria destra.
4. E' severamente vietato sostare negli spazi comuni per esigenze diverse dall'attesa della chiamata della causa.

c) RACCOMANDAZIONI E INVITI

1. Il Procuratore della Repubblica è invitato a disporre che il PM d'udienza sia in aula almeno 10 minuti prima dell'inizio dell'udienza.
2. I difensori sono invitati a informare i propri assistiti, che intendano presenziare alle udienze, delle disposizioni di cui al presente decreto, in particolare che per la verifica del diritto all'accesso.

ENTRATA IN VIGORE

Le sequenze cronologiche previste per l'attuazione delle disposizioni e indicazioni in oggetto non consentono di fissarne l'efficacia già al 1 luglio 2020.

Il presente decreto è quindi immediatamente efficace ma avrà applicazione, quanto alle udienze, a partire da quelle fissate dal 6.7.2020.

Quelle fissate fino a tale data avranno trattazione conforme ai precedenti provvedimenti presidenziali.

Le disposizioni contenute nel presente decreto potranno essere modificate, in particolare sulla base della verifica della loro osservanza, dell'affluenza effettiva delle persone negli uffici, della presenza di fenomeni di assembramento, dell'andamento della situazione epidemiologica.

LO SCRIVENTE RIBADISCE L'AUSPICIO CHE TUTTI, MAGISTRATI, AVVOCATI, PERSONALE AMMINISTRATIVO, UTENZA, OFFRANO OGNI POSSIBILE COLLABORAZIONE PER LA COMPLETA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE, CON UN IMPEGNO COMUNE PROTESO AL CONSEGUIMENTO DI UNO SCOPO UNICO, MA BIPOLARE:

RIPRENDERE L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA GARANTENDO LA SICUREZZA DI OGNUNO.

COMUNICAZIONI

Si dispone la comunicazione del presente decreto al Ministero della Giustizia, al CSM, al Presidente della Corte d'Appello di Napoli, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, a tutti i giudici del Tribunale, professionali ed onorari, al sig. Procuratore della Repubblica in sede, al Dirigente Amministrativo per la diffusione tra le cancellerie, al Dirigente UNEP.

Si comunichi, altresì, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e al Presidente della Camera Penale di Avellino, per l'inoltro, preferibilmente sollecito, agli iscritti e ad ogni altro destinatario che riterrà interessato.

Si pubblichi sul sito INTERNET del Tribunale.

Avellino, 26.06.2020

Il Presidente del Tribunale

dott. Vincenzo Beatrice

